

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

916.443.107

del 21 ottobre 2014 (Stato 23 agosto 2017)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,³

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente ordinanza è di prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione degli animali della specie suina e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell'Unione europea (UE).

Art. 2 Importazione di suini vivi

¹ L'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/709/UE^{4,5}

³ All'importazione, i suini vivi di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale deve figurare la dicitura:

«Suini conformi all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (*).

(*) GU L 295 dell'11.10.2014, p. 63.»

RU **2014** 3355

¹ RS **916.40**

² RS **916.443.11**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 7 gen. 2016, in vigore dal 9 gen. 2016 (RU **2016** 7).

⁴ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/464, GU L 80 dell'31.3.2016, pag. 36.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 apr. 2016, in vigore dal 7 apr. 2016 (RU **2016** 1079).

Art. 3⁶ Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

¹ L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nei numeri 2–4 dell'allegato è vietata.

² L'importazione di embrioni di suini prodotti per monta naturale provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ L'importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 11 paragrafi 2 e 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE⁷.

Art. 5 Deroga all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ In deroga all'articolo 4, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 13 della decisione di esecuzione 2014/709/UE⁸.

² All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all'Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotto conforme alla decisione esecutiva 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*).

(*) GU L 295 dell'11.10.2014, p. 63.»

Art. 6 Importazione di sottoprodotti di origine animale della specie suina

¹ L'importazione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2 della

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 7 gen. 2016, in vigore dal 9 gen. 2016 (RU 2016 7).

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

decisione di esecuzione 2014/709/UE⁹ e corredati del pertinente documento commerciale.

Art. 7 Importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici

L'importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 9 aprile 2014¹⁰ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 22 ottobre 2014.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.
¹⁰ [RU 2014 927 2859]

*Allegato*¹¹

(art. 2 cpv. 1 e 2, così come art. 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)

Stati membri e zone interessate

Gli Stati membri dell'Unione europea e le zone con un rischio elevato d'introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione 2014/709/UE	Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1481, GU L 211 del 17.8.2017, pag. 46.

1 **Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana**

Le zone interessate sono elencate nella parte I dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

2 **Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici**

Le zone interessate sono elencate nella parte II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 21 ago. 2017, in vigore dal 23 ago. 2017 (RU 2017 4091).

3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile

Le zone interessate sono elencate nella parte III dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia

Lettonia

Lituania

Polonia

4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica

Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell'Unione europea:

Italia

